

Présidence de la Région Presidenza della Regione

Ai Sindaci dei Comuni della Regione

PEC

PJ / Allegati: 2

Ai Commissari presso il

Comune di Saint-Pierre

Réf. n° - Prot. n.

4736/065/2020

V/ réf. - Vs. rif.

Al Commissario presso il Comune di

Courmayeur

Aoste / Aosta 21 agosto 2020

Oggetto: Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, recante «Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno

2020» – Disposizioni attuative.

Si trasmette, per competenza e norma, copia della circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per i servizi elettorali, n. 39/2020 relativa all'oggetto.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Tiziana VALLET
- documento firmato digitalmente -

SU/

r:\uffele\uffcirc\2020\circo065 ref er ec 2020 decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103.doc

Secrétaire général de la Région Collectivités locales - Bureau électoral et services démographiques Segretario generale della Regione Enti locali - Ufficio elettorale e servizi demografici

11100 Aoste 15, Place de la République téléphone +39 0165274980-274981-274984 télécopie +39 0165274988 11100 Aosta Piazza della Repubblica, 15 telefono +39 0165274980-274981-274984 telefax +39 0165274988 Contacts/Contatti:

Liliana BOTTANI tel.: +390165274980

PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it PEI: entilocali-elettorale@regione.vda.it www.regione.vda.it C.F.: 80006880076



Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

CIRCOLARE N. 39 / 2020

Roma, 14 agosto 2020

A PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

Æ COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE 므

TRENTO m BOLZANO

٤ PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLÉE D'AOSTE/VALLE D' AOSTA

PER IL TRAMITE DEL SERVIZIO AFFARI DI PREFETTURA

AOSTA

per conoscenza:

٩ GABINETTO DEL MINISTRO

SEDE

TRENTO

ALLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripartizione II Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali -Ufficio elettorale

PEC: elettorale@pec.regione.taa.it

Mail: elettorale@regione.taa.it

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche per l'immigrazione

Servizio elettorale e Consiglio delle Autonomie locali

PEC: <u>autonomielocali@certregione.fvg.it</u>

UDINE

ALLA REGIONE SICILIANA

Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica

Dipartimento autonomie locali -PEC: dipartimento autonomie locali@certmail.regione sicilia it Servizio 5º elettorale

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Servizio Registro generale del volontariato

CAGLIARI

PALERMO

pres.servizioelettorale@pec.regione.sardegna.it

e organizzazione delle elezioni Direzione generale della Presidenza

REGIONE **VENETO**

Area Programmazione e Sviluppo Strategico

PEC: area.programmazionesviluppostrategico@pec.regione.veneto.it

VENEZIA

ALLA REGIONE LIGURIA

Presidenza della Giunta regionale

Direzione Affari Legislativi e Legali -Unità di progetto "Elezioni regionali 2020"

GENOVA

PEC: protocollo@pec.regione.liquria.it

Mail: <u>elezioni@regione.liguria.it</u>

BARI



Mail: elena.zunino@regione.liguria.it

LLA REGIONE TOSCANA

Ufficio ed osservatorio elettorale

PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Mail: ufficio.elettorale@regione.toscana.it

ALLA REGIONE MARCHE

Giunta regionale Enti locali, integrazione e semplificazione dei servizi territoriali

ANCONA

NAPOLI

FIRENZE

PEC: regione.marche.protocollogiunta@emarche.it

Mail: mauro.terzoni@regione.marche.it

ALLA REGIONE CAMPANIA

Ufficio elettorale regionale PEC: <u>ufficioelettorale@pec.regione.campania.it</u>

Mail: <u>ufficio.elettorale@regione.campania.it</u>

Mail: <u>mauro.ferrara@regione.campania.it</u>

ALLA REGIONE PUGLIA

Presidenza della Regione – Enti locali

PEC: <u>presidente.regione@pec.rupar.puglia.it</u>

PEC: entilocali@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, recante « Modalità operative, precauzionali dell'anno 2020 » Disposizioni attuative

convertito dalla legge 19 giugno 2020, n. 59. settembre prossimo, in attuazione dell'articolo 1-ter del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, infezione da SARS COV-2 da adottare in occasione delle consultazioni che si terranno il 20 e 21 nel quale sono state formulate alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di protocollo sanitario e di sicurezza, sottoscritto dal Ministro dell'Interno e dal Ministro della Salute, fa seguito alla circolare n. 34 del 10 agosto scorso con la quale è stato trasmesso il

nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020». 2020, n. 103, recante « Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto Nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto è stato pubblicato il decreto-legge 14 agosto

quarantena ospedaliera o domiciliare e a tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario partecipazione attiva alle consultazioni anche agli elettori positivi a Covid-19, apposite misure precauzionali di ulteriore prevenzione dei rischi di contagio e garantiscano la pieno esercizio del diritto di voto da parte di tutti gli elettori attraverso modalità che individuino Con tale provvedimento normativo si intende assicurare, nelle elezioni del corrente anno, il collocati in



Si illustrano di seguito le principali innovazioni apportate dal predetto d.l. n. 103/2020

elettorale di sezione Inserimento delle schede votate dagli elettori nell'urna presente nella sede dell'ufficio

(articolo 1 del decreto-legge n. 103/2020)

decreto-legge stabilisce che: di contagio ed assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, l'articolo 1 del predetto In considerazione della situazione epidemiologica da Covid-19 e al fine di prevenire i rischi

- nel referendum popolare confermativo e nelle elezioni regionali ed amministrative dell'anno provvede a inserirle personalmente nella corrispondente urna; 2020, l'elettore, dopo essersi recato in cabina, aver votato e ripiegato la scheda o le schede
- nelle elezioni suppletive del Senato della Repubblica che si svolgeranno nei due collegi uninominali interessati (03 della regione Sardegna e 09 della regione Veneto) rimane piegata, al presidente di seggio (o chi ne fa le veci), il quale è tenuto a staccare il tagliando l'obbligo dell'elettore di consegnare la scheda votata per tale consultazione, opportunamente antifrode dalla scheda medesima e a collocarla, quindi, nell'urna. fermo

a scheda votata In quest'ultima circostanza il presidente (o chi ne fa le veci) indosserà i guanti per ricevere

Sezioni elettorali ospedaliere da costituire nelle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19

(articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 103/2020)

presidente e due scrutatori) ai soli fini della raccolta del voto (articolo 9, nono comma, salute, a supporto delle sezioni ospedaliere opera anche il seggio speciale (composto elettori ricoverati che non possano accedere alla cabina in relazione alle proprie condizioni di solo referendum e provvedono alla raccolta del voto e allo spoglio delle schede. Nel caso vi siano ospedaliere sono formate da sei componenti in caso di elezioni e da cinque membri in caso di istituite ed operino negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 posti-letto. Le sezioni legge 23 aprile 1976, n. 136). disciplina generale sull'istituzione delle sezioni ospedaliere (articolo 52 del d.P.R. articolo 43 del d.P.R. n. 570 del 1960) prevede, com'è noto, che tali sezioni siano della

di cura porta con sé: Appare opportuno rammentare che il seggio speciale per la raccolta del voto presso luoghi

- una busta con le schede autenticate su cui gli elettori esprimeranno il voto;
- un'ulteriore busta nella quale verranno inserite le schede votate
- un elenco degli elettori ammessi ad esprimere il voto nel luogo di cura predisposto dal comune;
- un bollo della sezione per certificare, nell'apposito spazio della tessera elettorale personale dell'elettore, l'avvenuta espressione del voto



altro materiale occorrente per la votazione, tra cui alcune matite copiative, che l'elettore utilizzerà per votare nonché il verbale delle operazioni di raccolta del voto che dovrà debitamente compilato dai componenti del seggio.

situazione epidemiologica da Covid-19, stabilisce che siano istituite ulteriori sezioni elettorali reparti Covid-19. ospedaliere anche in tutte le strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto in cui sono operativi L'articolo 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 103/2020, in considerazione

posti-letto, era prevista l'istituzione solo del seggio speciale le cui funzioni sono limitate comma, della legge n. 136/1976, per gli ospedali e le case di cura con almeno 100 e fino a di spoglio delle schede votate (si rammenta che in precedenza, invece, ai sensi dell'art. 9, primo prevista per le diverse consultazioni elettorali e referendarie, con funzioni di raccolta del voto e Covid-19, devono essere costituite sezioni ospedaliere composte nel rispetto della normativa tutte le strutture sanitarie che abbiano almeno 100 posti-letto, ove sono ospitati i predetti reparti raccolta del voto dei degenti). Quindi, innovando la disciplina generale, in occasione delle elezioni dell'anno 2020, presso alla 199

meno di 100 posti-letto, si provvede alla raccolta del voto tramite i seggi speciali istituiti presso territorialmente strutture ospedaliere con almeno 100 posti-letto, che ospitano reparti Covid-19, più prossime evidenzia, inoltre, che per i ricoverati presso reparti Covid-19 di strutture sanitarie

seggi speciali che provvedono alla raccolta del voto: Quindi, presso ognuna delle predette sezioni ospedaliere possono essere istituiti uno o più

- degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19;
- degli elettori ricoverati presso reparti Covid-19 istituiti presso strutture sanitarie con meno di posti-letto.

osservare durante le operazioni elettorali. devono impartire le indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie da Ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. c), del d.l. n. 103/2020, le competenti autorità sanitarie

speciali, in aggiunta a quelli già previsti dalla precedente normativa sezioni ospedaliere e i seggi speciali ai sensi del presente decreto-legge. Si invita, altresì, a rappresentare alle competenti Corti d'Appello le novità introdotte dal d.l. n. 103/2020, della nomina dei Presidenti di seggio destinati alle istituende sezioni ospedaliere e comuni della provincia e gli ufficiali elettorali affinché vengano istituite tempestivamente Si pregano pertanto le SS.LL. di voler attivare le commissioni elettorali circondariali, i sindaci ai seggi , ai fini

necessarie attività formative e informative nei confronti dei componenti di tali sezioni ospedaliere seggi speciali SS.LL vorranno, altresì, sensibilizzare le competenti autorità sanitarie ad adottare



potranno essere utilizzate le liste elettorali aggiunte per la raccolta del voto nei luoghi di cura. elettorali sezionali (maschili e femminili) per le sezioni ospedaliere, mentre, per i seggi speciali, In conformità a quanto sopra, verranno predisposte tempestivamente le corrispondenti liste

Ψ seggio speciale - Criteri e condizioni di nomina dei componenti Accertata impossibilità di costituzione di una sezione elettorale ospedaliera e/o di un

(articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 103/2020)

locale o, in subordine, previa attivazione dell'autorità competente, soggetti iscritti all'elenco dei di continuità assistenziale seggio speciale, il sindaco può nominare, in qualità di componenti, personale delle Unità speciali volontari di protezione civile che siano elettori del comune. Qualora venga accertata l'impossibilità di istituire una sezione elettorale ospedaliera e regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria

Tale nomina può essere disposta previo consenso degli interessati.

dedicata a contesti emergenziali o sanitari. S'intende in ove necessario, personale che possa già essere in possesso di una formazione tal modo assicurare, in ogni caso, l'operatività dei seggi elettorali anche

(USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, che, a tal fine, il comune può speciali, composti anch'essi da personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale attivare ove necessario Inoltre, presso ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso strutture sanitarie 100 posti-letto, che ospitano reparti Covid-19, possono essere istituiti ulteriori seggi

Trattamento economico dei componenti della sezione ospedaliera e del seggio speciale (articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 103/2020)

spetta l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. sezioni ospedaliere e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2 del decreto-legge presente contesto epidemiologico e del rilevante impegno da dedicare alla raccolta del voto dei aumentato del 50 per cento. malati Covid-19 o degli elettori in quarantena o in isolamento fiduciario, ai componenti delle considerazione della particolare delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti nel

39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018 Ai volontari di Protezione civile di cui al comma 2 spettano anche i rimborsi di cui agli articoli

Ģ Esercizio domiciliare del diritto di voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento Adempimenti e termini domiciliare 3 condizioni <u>α</u>. quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19

(articolo 3 del decreto-legge n. 103/2020)

trattamento domiciliare e quelli che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie del 2020, gli elettori sottoposti a



di residenza. fiduciario per Covid-19 sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune

modalità, anche telematiche, individuate dall'ente medesimo, i seguenti documenti: votazione), l'elettore deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste è iscritto, A tal fine, tra il 10 e il 15 settembre (cioè tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della con

- a) una dichiarazione in cui si attesta la volontà dell'elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando con precisione l'indirizzo completo del domicilio stesso;
- un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda legge (trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covidvotazione), che attesti l'esistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decretosanitaria locale, in data non anteriore al 6 settembre (14º giorno antecedente la data della

L'ufficiale elettorale del comune nelle cui liste elettorali è iscritto l'elettore:

- sentita l'azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse ed inserisce decreto-legge, promuovendo la collaborazione con gli Enti interessati; l'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui all'articolo 3, comma 1, del
- prossima al domicilio del medesimo. assegna l'elettore sanitarie con almeno 100 posti-letto, con reparto Covid-19, territorialmente più ammesso al voto domiciliare alla sezione ospedaliera, istituita presso

sanitarie, con almeno 100 posti-letto, che ospitano reparti Covid-19: Sulla base delle richieste pervenute, il sindaco del comune in cui sono ubicate le strutture

- provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare;
- entro e non oltre il 19 settembre (giorno antecedente la data della votazione), comunica agli dell'ufficiale elettorale del comune di residenza, la sezione ospedaliera alla quale sono stati elettori che hanno fatto richiesta di esprimere il voto nel proprio domicilio, per il tramite

esprimere il voto per la consultazione referendaria e in cui è istituita la sezione ospedaliera cui è assegnato. comunali) per le quali goda del diritto di elettorato attivo e che si svolgano nel territorio comunale 22/2006, si precisa che l'elettore, il cui voto viene raccolto nella struttura sanitaria in cui è In considerazione dei principi dettati dal decreto-legge n. 1/2006, convertito dalla legge presso il suo domicilio se in condizione di quarantena o isolamento fiduciario, può per le elezioni (suppletive, regionali e

dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì, con le modalità già indicate nel paragrafo 2 della presente ore in cui è aperta la votazione nei seggi ordinari, dalle ore 7 alle ore 23 della domenica e Il voto degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge viene raccolto durante

osservanza delle indicazioni operative impartite dalla competente autorità sanitaria. voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore ed in stretta Devono essere, comunque, assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del

×



Applicazione del decreto-legge anche nei comuni in cui si svolgono le elezioni regionali (articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 103/2020)


elezioni regionali dell'anno 2020. procedimento elettorale, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 103/2020 si applicano alle Ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e D garanzia dell'uniformità del

questione. strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19 ove saranno istituite le sezioni ospedaliere in presenti disposizioni normative e sia fornito ai sindaci del territorio di competenza l'elenco delle sanitare locali affinché sia garantita la puntuale attuazione delle citate misure introdotte dalle sui contenuti e segretari comunali, Da ultimo, si invitano nuovamente gli adempimenti della presente circolare, nonché a sensibilizzare le aziende dei presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali ē SS.LL. ۵ richiamare l'attenzione dei sindaci,

della stretta attuazione delle prescrizioni impartite elettori indicati dal decreto-legge n 103/2020, raccomandandone la più ampia diffusione ai fini COV-2 da osservare nel corso della raccolta del voto e per lo scrutinio delle schede votate dagli della Salute contenente le indicazioni pratico-operative per la prevenzione del rischio da SARS A tal fine, si trasmette, inoltre, la nota n. 27319 in data 14 agosto corrente del Ministero

 Disposizioni in materia di ballottaggio (articolo 4 del decreto-legge n. 103/2020)

delle elezioni regionali elezioni regionali, avrà luogo, a seguire, immediatamente dopo la conclusione dello scrutinio amministrative, nei comuni in cui vi sia coincidenza con l'eventuale ballottaggio relativo ad Per completezza, si rappresenta, infine, che con il medesimo decreto-legge è stato disposto, che lo scrutinio delle schede relative al turno di ballottaggio delle elezioni



Ministero della Salute DGPRE 0027319-P-14/08/2020



Ministero della Talute
DIREZIONE GENERALE DELLA
PREVENZIONE SANITARIA

Ufficio di Gabinetto Ministero della salute SEDE

Ministero dell'Interno Gabinetto del Ministro

Dipartimento per gli Affari Interni Territoriali dait.prot@pec.interno.it

Oggetto: Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle elezioni referendarie, suppletive, regionali e comunali del 20-21 settembre 2020, con particolare riferimento al voto di pazienti in quarantena e in insolamento domiciliare

dell'anno 2020. precauzionali e il Decreto di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e Legge n. 103 del 14 agosto 2020, sono state disciplinate le modalità operative, referendarie

operative e di sicurezza che consentano, anche a tali soggetti, di poter prender parte attiva alle della raccolta del voto, prevedendo anche per gli elettori positivi a COVID-19, collocati in quarantena prevenzione dei rischi di contagio, la piena garanzia dello svolgimento del procedimento elettorale e referendarie dell'anno 2020, il picno esercizio del diritto al voto da parte di tutti i cittadini attraverso consultazioni ospedaliera o domiciliare, e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario, esplicite modalità modalità L'intervento normativo operative che intende assicurino, salvaguardare, individuando limitatamente apposite misure alle precauzionali di ulteriore consultazioni elettorali

a quelli già previsti dalla normativa vigente nelle strutture sanitarie da 200 posti in poi strutture sanitarie che ospitano Reparti Covid-19 con posti letto da 100 a 199 posti, che si aggiungono Con il predetto decreto legge è stata prevista la istituzione di ulteriori sezioni ospedaliere

provvedere alla raccolta del voto domiciliare per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in con Reparti Covid-19 con meno di 100 posti letto condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, nonché nelle strutture sanitarie jo stesso provvedimento normativo, è stato disposto che tali sezioni ospedaliere possano

raccolta del voto domiciliare Si indicano, pertanto, alcuni adempimenti che occorre compiere durante le predette operazioni ₽:

Indicazioni pratiche per le operazioni di voto:

individuale: dispositivi di protezione facciale di tipo FFP2 o FFP3, camice/grembiule monouso, personale di seggio che si reca a domicilio sia formato e dotato di adeguati dispositivi di protezione fatto che a raccogliere il voto a domicilio provvederà personale non sanitario, è opportuno che il In linea con quanto generalmente previsto per il personale USCAR, e proprio in considerazione del

effettuare accurata igiene delle mani con soluzione idroalcolica. protezione oculare (occhiali o visiera) e guanti. Dopo l'eliminazione delle protezioni, si deve

monouso vanno gettati in apposito sacco da riportare in ospedale e smaltiti correttamente salute prot. n. 5443 del 22 febbraio 2020¹. I filtranti facciali possono essere utilizzati per un periodo Per le operazioni di vestizione/svestizione si può far riferimento alla Circolare del Ministero della ore, visiere/occhiali vanno sanificati al termine di ogni votazione domiciliare, i dispositivi

Le operazioni di vestizione e svestizione devono essere eseguite fuori del domicilio del votante

ripetute per tutti. dismessi. Nel caso debbano votare più persone residenti presso lo stesso domicilio, tali misure vanno l'igiene delle mani deve essere sempre effettuata sia prima di indossare i DPI che dopo dello stesso con soluzione idroalcolica. In ogni caso, come raccomandato nei documenti ufficiali^{2,3} chirurgica, altrimenti si provvede a fornirgliene una dopo accurata igienizzazione delle mani da parte distanziamento sociale di almeno un metro, ci si assicura che il votante abbia una mascherina All'arrivo al domicilio del paziente/soggetto positivo, ferme restando le raccomandazioni circa il averli

Le operazioni di voto si svolgeranno una persona per volta.

adeguatamente disinfettate dopo ogni utilizzo. La scheda, dopo la votazione, sarà depositata in un'apposita busta, le matite vanno cambiate

raccolta a domicilio, con ulteriori eventuali accorgimenti che saranno indicati dal personale sanitario Per quanto riguarda la raccolta del voto nei reparti Covid, valgono le raccomandazioni rivolte alla a questi preposto

ulteriormente, si devono mettere in atto le seguenti misure: misure preventive in fase di raccolta siano state accuratamente applicate, al fine Circa le operazioni di scrutinio, sebbene il rischio di contaminazione sia molto basso laddove le di ridurlo

- Mantenere il distanziamento di almeno un metro;
- Igienizzare frequentemente le mani con soluzione idroalcolica
- Indossare filtranti facciali FFP2, da sostituire dopo sei ore;
- Indossare guanti monouso se si devono maneggiare le schede;
- alle mucose orali, nasali e agli occhi. Evitare di toccarsi il volto (sia a mani nude sia indossando i guanti), con particolare riguardo

htp://www.govanorme.salute.gov.jl/norme/render/NormsanPdf?anno=2020&codLeg=73195&parte=1%20&serie=null

Rapporto ISS COVID-19 n. 1 – Aggiomamento 24 luglio 2020: Indicazioal *ad interim* per l'effettuazione dell'Isolamento e della assistenza anitaria domicillare nell'attuale contesto COVID-19 <u>https://www.iss.jt/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-</u> 9+1_2020+Rev.pdf/a1c6a075-045c-d633-17c7.e32b7326f8&e?l=1595831798662

Rapporto ISS COVID-19 n. 2 - Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da covid-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2 -

Le autorità sanitarie territoriali contribuiranno a fornire adeguata formazione al personale di seggio.

competenti per il processo elettorale è di fondamentale importanza. È evidente che per il successo di tali operazioni il raccordo fra l'autorità sanitaria e le autorità

Il Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria
Dott. Giovanni Rezza*

w

na autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3. comma 2. del D.lgs. n. 39/1993"